



N. **80**

**COPIA**

**COMUNE DI CODROIPO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Sessione Adunanza Prima di convocazione

Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Comisso Carla	Presente	Mauro Gianluca	Presente
Nardini Guido	Presente	Trevisan Giacomo	Presente
Polo Silvia	Presente	Soramel Giovanni	Presente
Corsin Daniele	Presente	Conte Paola	Presente
Sappa Anna	Presente	Turcati Giorgio	Presente
Legname Rosario	Presente	Tonutti Matteo	Presente
Soramel Alberto	Presente	Bortolotti Paola	Presente
Comisso Luca	Presente	Damiani Giuseppe	Presente
De Rosa Vincenzo	Presente	Clark Aisha-Cassandra	Presente
D'Antoni Andrea	Presente	Cividini Tiziana	Assente
Bianchini Giancarlo	Presente	Vidoni Alessio	Presente
Zoratti Antonio	Presente	Mizzau Giacomo	Presente
Ganzit Graziano	Presente		

Presenti 24 Assenti 1

*Partecipa senza diritto di voto, l'assessore non consigliere Cordovado Daniele, ai sensi dell'art.12, comma 2, dello Statuto Comunale.*

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Peresson Ruggero**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa **Comisso Carla** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del

T.U.E.L. 267/2000.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).**

## REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-12-2023

Il Responsabile del servizio  
Peresson Ruggero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).**

## REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-12-2023

Il Responsabile del servizio  
Commisso Silvana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).**

## REGOLARITÀ CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-12-2023

Il Responsabile del servizio  
Commisso Silvana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Entra in sala il consigliere Vidoni.  
Risultano presenti n. 24 consiglieri, unica assente la consigliera Cividini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (TUSP) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento e con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 15 del TUSP che prevede l'istituzione – nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

VISTE le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del TUSP) emanate dalla suddetta struttura di monitoraggio d'intesa con la Corte dei Conti;

CONSTATATO che tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO che la normativa vigente, dopo aver affermato il limite generale secondo cui ai Comuni non è permessa la partecipazione (diretta od indiretta) a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico locale (art. 4, comma 1 del TUSP), indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica (art. 4, comma 2 del TUSP);

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni esclusivamente in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

STANTE l'obbligo di procedere in forza dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre 2023, alla revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 per la verifica della sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento con o senza necessità dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni, come normate dal TUSP, prevedono la necessità di adozione di misure di razionalizzazione nel caso venga riscontrata anche una sola delle situazioni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del TUSP ed in particolare:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera a);

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera g).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Codroipo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Codroipo anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni;

RILEVATO che l'attività di revisione delle partecipazioni detenute è stata svolta dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12 giugno 2017, in forza dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stata disposta la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Amministrazione Comunale di Codroipo;

VISTI i risultati della revisione effettuata come riportati nell'allegata relazione riassuntiva costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegato sub A);

VISTO che l'atto di revisione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), Decreto Legislativo n. 267/2000, e del TUSP;

RICHIAMATO anche l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 che stabilisce che i comuni effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori che rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico;

PRESO atto che i servizi pubblici affidati alle società partecipate di cui alla presente ricognizione sono il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTE le relazioni ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 pervenute dall'AUSIR e protocollate ai numeri 33873 e 33915 rispettivamente per i bacini di servizio e dei rifiuti e del servizio idrico integrato allegate quale appendice al presente atto sub 1) e sub 2);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3) del Decreto Legislativo n. 267/2000 allegato al presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

UDITA la presentazione dell'argomento svolta dall'assessore Paola Conte che illustra il contenuto della proposta;

Dopo che la Presidente apre la discussione durante la quale intervengono:

- il consigliere Zoratti, il quale evidenzia come l'adempimento proposto sia meramente formale sussistendo già molteplici controlli sulle società. Pur tuttavia si coglie l'occasione per affrontare alcune questioni che, in senso lato, attengono alle attività svolte dalle società partecipate; in particolare il consigliere Zoratti chiede:
  - con riferimento al servizio di raccolta rifiuti, a che punto sia il passaggio da tassa a tariffa puntuale,
  - con riferimento al servizio idrico integrato, vista l'inesistenza di investimenti di CAFC S.p.A. per l'ampliamento della rete fognaria sul territorio comunale come emerge anche dalla relazione AUSIR allegata alla proposta, se l'Amministrazione ha sollecitato la società ad intervenire,
  - con riferimento al servizio di parcheggio – ancorché non ricompreso nella revisione in quanto acquisito in data successiva a quella prevista per la ricognizione – se sia possibile avere notizie in merito all'andamento economico dello stesso;
- l'assessore Conte risponde alla richiesta relativa al passaggio da tassa a tariffa puntuale, precisando che l'Amministrazione sta lavorando con il coinvolgimento delle rappresentanze degli operatori economici al fine di una maggiore informazione possibile prima di disporre l'atto formale relativo;
- il Sindaco che risponde sia con riguardo agli interventi richiesti e più volte sollecitati a CAFC in tema di ampliamento della rete fognaria sul territorio e per i quali sono in corso anche adeguamenti progettuali, sia in riferimento al servizio di gestione parcheggi per il quale la società GSM ha prodotto i primi dati relativi alla gestione avviata in aprile 2023 che segnala un minore introito rispetto a quanto preventivato, seppur in ambito fisiologico;
- l'assessore Cordovado, il quale ricorda come a gennaio 2024 è in programma un intervento di rifacimento della rete idrica a servizio della frazione di Passariano;
- il consigliere Mizzau il quale richiama l'attenzione sul fatto che in altri territori il passaggio da tassa a tariffa puntuale ha portato ad un incremento dell'abbandono di rifiuti sul territorio;

UDITE le dichiarazioni di voto

- del consigliere Zoratti, il quale preannunciando il voto a favore, richiama anch'egli l'attenzione su un possibile aumento dell'abbandono di rifiuti collegato al passaggio da tassa a tariffa puntuale, sollecita l'Amministrazione a continuare a far pressione su CAFC S.p.A. affinché si avviino gli interventi di realizzazione della rete fognaria a servizio della zona meridionale del Comune;
- del consigliere Corsin, il quale preannunciando il voto a favore del proprio gruppo evidenzia che durante il percorso intrapreso per studiare il passaggio da tassa a tariffa puntuale, ci si sia confrontati anche con altre amministrazioni che hanno già vissuto tale esperienza e che non risulterebbe un incremento significativo degli abbandoni;
- del consigliere D'Antoni il quale preannunciando il voto a favore del proprio gruppo, si ricollega a quanto affermato dal Sindaco circa un minor introito per la gestione dei parcheggi, segnale di minor frequentazione del Centro storico, frequentazione che va invece assolutamente aumentata;

Concluse le dichiarazioni di voto, la Presidente pone quindi la proposta in votazione, il cui esito si riassume come segue:

Presenti e votanti n. 24;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di mantenere la partecipazione diretta nella società A & T 2000 S.p.A., di mantenere la partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. e di mantenere la partecipazione indiretta (per il tramite di CAFC S.p.A.) nella società FRIULAB S.r.l.;

- 2) di mantenere senza altro le suddette partecipazioni in quanto non ricorrono le condizioni che rendono obbligatoria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- 3) di approvare l'allegata relazione riassuntiva quale parte integrante del presente atto allegato sub A);
- 4) Di approvare, altresì, le allegate appendici inerenti le relazioni ex art 30 del D.Lgs. 201/2022 rispettivamente per i bacini di servizio e dei rifiuti e del servizio idrico integrato allegate quale appendice al presente atto rispettivamente sub 1) e sub 2);
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Codroipo;
- 6) di comunicare l'esito della revisione di cui al presente atto ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 all'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;
- 7) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Comisso Carla

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Peresson Ruggero

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 27-12-23 al 11-01-24.

*Codroipo, li 27-12-23*

L'Impiegata/o Responsabile  
Orsaria Stefano Luigi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

*Codroipo, li 27-12-23*

L'Impiegata/o Responsabile  
ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000  
Orsaria Stefano Luigi

# Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Codroipo al 31 dicembre 2022. (art. 20 TUSP)

## 1. Quadro normativo

In base all'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il limite generale secondo cui non è ammessa la partecipazione (diretta od indiretta) a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica (art. 4, comma 2).

In particolare, ai fini che interessano, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni esclusivamente in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In ottemperanza al disposto normativo dell'art. 24, comma 1, del TUSP il Consiglio Comunale di Codroipo ha effettuato con Deliberazione n. 5 del 12 giugno 2017 la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Codroipo alla data del 23 settembre 2016 e disposto il loro mantenimento senza necessità dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione non ricorrendone le condizioni previste dall'art. 20 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.


La disciplina normativa prevede inoltre all'art. 20 del TUSP, in aggiunta a quanto previsto all'art. 24 (revisione straordinaria una tantum), che l'Amministrazione Pubblica proceda annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute adottando, ove ricorrano le situazioni previste dal comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il suddetto piano di razionalizzazione deve obbligatoriamente essere adottato se in sede di revisione periodica si riscontra anche una sola delle situazioni seguenti:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera a);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera g).

## 2. Analisi delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022

L'attività di revisione condotta dagli uffici comunali in ottemperanza all'art. 20 del TUSP e volta all'analisi ed alla verifica delle condizioni previste dalla normativa (articolo 4 ed articolo 20 TUSP) è riassunta nelle pagine seguenti in forma di rappresentazione schematica dei risultati ottenuti, come suggerito dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, in modo utile per i successivi obblighi di comunicazione (art. 20, comma 3, del TUSP).



## 2.1 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CAFC S.p.A.	00158530303	2,5688%
A&T 2000 S.p.A.	02047620303	7,5320%

### Partecipazioni indirette detenute attraverso CAFC S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
FRIULAB S.r.l.	02214410306	88,4000%

## 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

### CAFC S.p.A.

Forma giuridica Società per azioni

Sede legale Viale Palmanova 192 UDINE

Anno di costituzione 1931 (dal 2001 in forma di società per azioni)

CODICE FISCALE 00158530303

CAPITALE SOCIALE 41.878.904,65 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 2,5688%

### Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.

La CAFC S.p.A. è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 (soppressi dal 1/07/2023 ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023) e dell'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine.

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC S.p.A. quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Delibera AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.

La CAFC S.p.A. è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex articolo 2, comma 1, e articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lettera b), comma 27, art. 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del TUSP.

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La CAFC S.p.A. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **254**

Numero amministratori **5**

Numero componenti organo di controllo **3**

Costo del personale 13.513.612,00 €

Compensi agli Amministratori 39.549,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 52.000,00 €.

La CAFC S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La CAFC S.p.A. nel triennio 2020 - 2021 - 2022 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2022 - Euro 54.328.132,00

Fatturato Esercizio 2021 - Euro 51.016.343,00

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 53.597.088,00

La CAFC S.p.A. gestisce un servizio d'interesse generale ed in ogni caso non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi dal 2018 al 2022 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Utile Esercizio 2022 – Euro 4.613.232,00

Utile Esercizio 2021 – Euro 1.352.966,00

Utile Esercizio 2020 – Euro 2.620.096,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 3.693.198,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 10.771.413,00

La CAFC S.p.A. opera costantemente per il contenimento dei propri costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lettera f del TUSP)

La CAFC S.p.A. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (oggi AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, comma 5 del Decreto Legislativo 175/2016.

Ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5, in Friuli Venezia Giulia, dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle cessate Consulte d'Ambito.

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.

Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC S.p.A..

La partecipazione azionaria in CAFC S.p.A. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house di cui all'art. 5 e all'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 (soppressi dal 1/07/2023 ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023) e all'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016 del servizio idrico integrato.

La CAFC S.p.A. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra inoltre in alcuna delle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La CAFC S.p.A. è formalmente e pienamente riconosciuta quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.

A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.

La CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

## **FRIULAB S.r.l.**

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Società soggetta a direzione e coordinamento di **CAFC S.p.A.**

Sede legale Viale Palmanova 192/C UDINE

Anno di costituzione 2001

CODICE FISCALE 02214410306

CAPITALE SOCIALE 100.000,00 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 2,2708%

(indiretta tramite partecipazione di CAFC S.P.A. all'88,40%)

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.**

L'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, prevede che il gestore del servizio acquedotto, qual è CAFC S.p.A., si avvalga di un laboratorio interno per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

La FRIULAB S.r.l. è finalizzata allo svolgimento di servizi di ricerca, di consulenza e di analisi di acque, liquami e fanghi, strumentali al corretto esercizio della gestione integrata delle risorse idriche.

La FRIULAB S.r.l. rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati (art. 1, c. 1.2 dello Statuto);
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad idonea clausola statutaria (art. 1, c. 1.3 dello Statuto);
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici affidanti.

La FRIULAB S.r.l. ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del TUSP.

Il mantenimento della partecipazione nella FRIULAB S.r.l., per il tramite della CAFC S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale, risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

In data 26 ottobre 2022 il Coordinamento soci di CAFC S.p.A. ha deliberato di autorizzare il CdA e la Commissione controllo analogo di CAFC S.p.A., previa valutazione della partecipazione detenuta da Acquedotto Poiana S.p.A. in Friulab S.r.l., a formulare ad Acquedotto Poiana S.p.A. offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione detenuta da Acquedotto Poiana S.p.A. in Friulab S.r.l.

Acquistando la citata partecipazione CAFC S.p.A. diverrà unico socio e procederà agli adempimenti, di cui all'art. 2505 c.c. al fine di addivenire alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A. (percorso di aggregazione realizzato e concluso nell'anno 2023).

La FRIULAB S.r.l. produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

La FRIULAB S.r.l. produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d).

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La FRIULAB S.r.l. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **18**

Numero amministratori **5**

Numero componenti organo di controllo **1**

Costo del personale 780.534,00 €

Compensi agli Amministratori 41.064,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 6.240,00 €

La FRIULAB S.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La FRIULAB S.r.l. nel triennio 2020 - 2021 - 2022 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2022 - Euro 1.631.489,00

Fatturato Esercizio 2021 - Euro 1.702.733,00

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 1.553.090,00

La FRIULAB S.r.l. non ha prodotto perdite in 4 dei cinque esercizi dal 2018 al 2022 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Perdita Esercizio 2022 – Euro 23.119,00

Utile Esercizio 2021 – Euro 131.632,00

Utile Esercizio 2020 – Euro 117.714,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 55.921,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 22.233,00

La FRIULAB S.r.l. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.

Il Coordinamento dei soci CAFC S.p.A. in data 26 ottobre 2022 ha deliberato di impegnare il CdA e la Commissione Controllo analogo a pianificare un percorso che porti alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC S.p.A. in FRIULAB S.r.l..

Si tratta di società per l'effettuazione di servizi strumentali (analisi chimiche e studi) alla gestione del Servizio Idrico Integrato. Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al Decreto Legislativo 31/2001 (acque potabili) e al Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico ambientale).

La società registra un andamento regolare e non presenta criticità.

La società opera pienamente all'interno delle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio pubblico di cui CAFC S.p.A. è soggetto gestore, affidatario d'Ambito.

La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Non si rilevano esigenze specifiche di intervento posta, la corretta gestione in atto della società, i risultati positivi di gestione dalla stessa stabilmente conseguiti e la mancanza di criticità in prospettiva futura.

Il Coordinamento dei soci CAFC S.p.A. in data 26 ottobre 2022 ha deliberato di impegnare il CdA e la Commissione Controllo analogo a pianificare un percorso che porti alla fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A. (percorso di aggregazione realizzato e concluso nell'anno 2023).

## **A & T 2000 S.p.A.**

Forma giuridica Società per azioni

Sede legale Piazzetta G. Marconi 3 CODROIPO (UD)

Anno di costituzione 1998

CODICE FISCALE 02047620303

CAPITALE SOCIALE 1.020.181,00 €

QUOTA PARTECIPAZIONE 7,5320%

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del TUSP.**

La A & T 2000 S.p.A. è società a capitale totalmente pubblico ed è, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in house affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, quale gestore operante all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi degli articoli 147, 149 bis e 172 del Decreto Legislativo 152/2006 e, più recentemente, ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 e della deliberazione n. 37/19 del 2 ottobre 2019 dell'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti), per una durata dell'affidamento in house fino al 1° gennaio 2035.

Tra A & T 2000 S.p.A. e AUSIR vige il contratto di servizio sottoscritto in data 15 maggio 2020, mentre le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore – Amministrazione Comunale servita, nelle more della definizione del Disciplinare tecnico che sarà redatto anche sulla base delle recenti nuove disposizioni di ARERA, continueranno ad essere provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio già stipulati tra A & T 2000 S.p.A. e le singole Amministrazioni Comunali servite.

La A & T 2000 S.p.A. svolge dunque un servizio pubblico locale (il servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati), definito come tale dall'articolo 112 del Decreto Legislativo 267/2000, dal Decreto legislativo 152/2006 e dalla Legge Regionale 5/2016.

La società opera in house providing in coerenza con quanto prevedono l'articolo 16 del Decreto Legislativo 175/2016 e gli articoli 5 e 192 del Decreto legislativo 50/2016 (questi ultimi soppressi dal 1/07/2023 ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023):

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto, da parte degli Enti Pubblici soci, di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, tramite specifiche previsioni statutarie (art. 28) , la Convenzione tra i soci per il “controllo analogo congiunto” ed il Regolamento del coordinamento dei soci e della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Convenzione tra gli enti soci di A & T 2000 S.p.A.;
- svolgimento di oltre l'80% (83,03 % nel 2022) del proprio volume di attività con riferimento all'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con l'ambito regionale.

La A & T S.p.A. svolge, entro i limiti previsti dalla normativa, anche attività economiche rivolte a clienti privati in regime di libero mercato e ha sempre provveduto alla registrazione, attraverso un sistema interno di contabilità analitica separata, dei flussi economici derivanti da questa attività secondaria rispetto a quella principalmente dedicata ai soci.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Codroipo.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

### **Sintesi della revisione delle condizioni previste dall'articolo 20 del TUSP**

La A & T 2000 S.p.A. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lettera b del TUSP)

Numero medio dipendenti **62**

Numero amministratori **5**

Numero componenti organo di controllo **3**

Costo del personale 3.236.806,00 €

Compensi agli Amministratori 19.256,00 €

Compensi ai componenti dell'organo di controllo 15.541,00 €

La A & T 2000 S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2 lettera c del TUSP)

La A & T 2000 S.p.A. nel triennio 2020 - 2021 - 2022 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2 lettera d del TUSP)

Fatturato Esercizio 2022 - Euro 34.232.271,00

Fatturato Esercizio 2021 - Euro 34.704.437,00

Fatturato Esercizio 2020 - Euro 27.812.783,00

La A & T 2000 S.p.A. gestisce un servizio di interesse generale ed in ogni caso non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi dal 2018 al 2022 (art. 20, comma 2 lettera e del TUSP)

Utile Esercizio 2022 – Euro 660.957,00

Utile Esercizio 2021 – Euro 358.582,00

Utile Esercizio 2020 – Euro 300.081,00

Utile Esercizio 2019 – Euro 529.986,00

Utile Esercizio 2018 – Euro 525.958,00

La A & T 2000 S.p.A. opera costantemente per il contenimento dei propri costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lettera f del TUSP)

La società persegue un costante processo di efficienza dei servizi resi unito alla razionalizzazione dei propri costi di funzionamento. I costi del personale sono stati nell'anno 2022 pari al 9,70% dei costi operativi.

La A & T 2000 S.p.A. rispetta pienamente i requisiti previsti dal TUSP per il suo mantenimento e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, comma 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in A & T 2000 S.p.A..

La partecipazione azionaria in A & T 2000 S.p.A. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house di cui all'art. 5 e all'art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 (soppressi dal 1/07/2023 ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023) e all'art.16 del Decreto Legislativo 175/2016 del servizio di igiene ambientale.

La A & T 2000 S.p.A. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La A & T 2000 S.p.A. per rafforzare la sua posizione territoriale rendendo il suo servizio più efficiente ed efficace, sta attuando una serie di progetti che sono rivolti all'ottimizzazione dei processi interni e a una razionalizzazione di quelli esterni. Per i primi si parla di organizzazione del lavoro, semplificazione e digitalizzazione, che non porterà solo ad una semplificazione delle attività, ma ad una maggiore reattività nel servizio e a un migliore servizio all'utente. Per i secondi, invece, si parla di investimenti rivolti al miglioramento delle performance degli impianti di proprietà, all'adeguamento di siti in gestione (discarica e centri di raccolta), alla standardizzazione del modello di raccolta e alla creazione di modelli alternativi, laddove le caratteristiche del territorio per stagionalità e conformazione non garantiscano l'uniformazione del servizio.

## **CONCLUSIONI**

L'attività di revisione ha accertato il sussistere di tutte le condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Codroipo in CAFC S.p.A. e A & T 2000 S.p.A. (partecipazioni dirette) e in FRIULAB S.r.l. (partecipazione indiretta per il tramite della partecipata CAFC S.p.A.), senza la necessità dell'adozione di specifiche misure per la loro razionalizzazione.

# A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE CAFC S.P.A.

**- PARTE PRIMA -**

**INTRODUZIONE GENERALE**

**CAPITOLO 1.**

**LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE**

**PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.**

## **1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.**

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)<sup>1</sup> è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

*«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e

---

<sup>1</sup> Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

*la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».*

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it)).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

### **1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.**

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

### **1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> ).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

### **1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «istituita a far data dal 1° gennaio 2017» ed è divenuta «operativa» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «ente pubblico economico» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

è «economico-patrimoniale», sicchè l'AUSIR «tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione “all’ente”, bensì di una partecipazione “nell’ente” da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «*mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell’Ente*» (l’Assemblea regionale d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «*mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi*» ulteriori dell’AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell’AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell’AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d’Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall’Assemblea regionale d’Ambito).

A sua volta l’AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l’Assemblea regionale d’Ambito, che «*svolge le funzioni (dell’AUSIR) con riferimento all’intero Ambito territoriale ottimale*» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L’Assemblea regionale d’Ambito è costituita da «*venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani*», nonché dai «*sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ISTAT (che) sono membri di diritto*». Per il servizio idrico integrato l’Assemblea regionale «*è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto*» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all’organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell’AUSIR è nominato nel suo seno dall’Assemblea regionale d’Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 *bis*, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è «*composto da sette membri eletti dall’Assemblea regionale d’ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

*amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).*

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale - nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica - svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

\*\*\*

**- PARTE SECONDA -  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**CAPITOLO 1.**

**L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:  
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.**

**1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.**

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con [la l. 14 novembre 1995, n. 481](#) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr](#), aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”, approvato con [deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr](#).

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr](#) (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con [decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74](#) (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con [deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107](#) (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca [la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36](#), che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);

- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività - essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., [r.d. 14 settembre 1931, n. 1175](#) (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, [l. 10 maggio 1976, n. 319](#), si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il [d.m. 1° agosto 1996](#), «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario - lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il "Testo integrato corrispettivi servizi idrici" (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

### **1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.**

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia ([l.r. 23 giugno 2005, n. 13](#)) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 bis, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la [l.r. 29 dicembre 2010, n. 22](#), con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

### **1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.**

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato [con deliberazione ARERA n. 580/2019](#), integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\Sigma \underline{tarif_u^{2019}} \times (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$  è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ( $\underline{tarif_u^{2019}}$ ) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ( $\underline{vscal_u^{a-2}}$ ), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- $R_b^{a-2}$  esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno  $a$ , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente  $Capex$  rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente  $FoNI$  è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente  $Opex$  rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente  $ERC$  rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- $Rc_{TOT}$  è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con [deliberazione n. 665/2017 \(TICSI\)](#) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sottotipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante\*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base*;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi <sup>2</sup>.

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata [deliberazione ARERA n. 917/17 \(ROTI\)](#) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

### Acquedotto

[Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184](#), concernente la qualità delle acque destinate al consumo

<sup>2</sup> Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

*umano*: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

[D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#), “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

[D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18](#), “Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

[D.P.C.M. 4 marzo 1996](#), “Disposizione in materia di risorse idriche”: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

[D.M. 21 aprile 2017, n. 93](#), “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

### Fognatura e depurazione

[Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE](#), *concernente il trattamento delle acque reflue urbane*: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

[D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le “disposizioni transitorie e finali” comuni alle tre sezioni precedenti.

[Piano regionale di tutela delle acque \(PRTA\)](#): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

[Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11](#), “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”: la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

\*\*\*

### CAPITOLO 2.

#### *L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.*

##### ***2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).***

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):


1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

# A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



*Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.*

### 2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.


A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento al **segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg\*ab).

Anno 2021		
<b>volume totale</b>	mc	197.257.943
<b>volume fatt. totale</b>	mc	110.861.887
<b>Perdite tot.</b>	%	43,8
<b>Ab tot. serviti 2021</b>	n	1.185.748
<b>dotazione idrica apparente</b>	l/(gg*ab)	256,2

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

		TOT ATO
<b>POZZI</b>		
numero		218
volume prelevato		138.479.251
<b>CAPTAZIONI</b>		
numero		34
volume prelevato		7.624.463
<b>SORGENTI</b>		
numero		637
volume prelevato		33.723.915

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

		PARTE VENDITTRICE							
		Acegas	ACKV	Poiana	CAFC	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
PARTE ACQUIRENTE	Acegas								
	ACKV	876.253							
	IrisAcqua	3.225.439			80.389				1.421.540
	CAFC			123.062		293.740			37.703
	Poiana				582.522				
	LTA					1.344.239			623.200
	HydroGEA							52.287	
	ALTRI					144.675			

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):


		Regione
<b>SOLLEVAMENTI</b>		
numero		538
con telecontrollo		316
<b>SERBATOI</b>		
numero		1.022
volume complessivo		236.208
<b>POTABILIZZAZIONI</b>		
numero impianti		59
volume trattato		50.613.067
<b>RETI</b>		
sviluppo (con allacci)		14.489
n. contatori		544.664

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

	Regione	[%]
<b>SOLLEVAMENTI</b>		
con telecontrollo	663	70%
con scarico emergenza	104	11%
con gruppo elettrogeno	62	7%
numero tot.	942	
<b>SFIORATORI</b>		
con telecontrollo	112	6%
con griglia fissa	978	51%
con griglia automatica	67	3%
numero tot.	1.923	
<b>RETE FOGNARIA Km</b>		
rete nera	1.021	
rete mista	6.570	
sviluppo tot.	7.698	

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.



Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).

D) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):


# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI


TOT ATO	
<b>PER TIPO (numero) n</b>	
vasche Imhoff	395
primario	13
secondario	260
terziario	95
TOT n	763
<b>PER TIPO (carico) AE</b>	
vasche Imhoff	93.542
primario	20.145
secondario	306.539
terziario	2.115.597
Altro AE (n)	108.950 (16)
<b>PER DIMENSIONE n</b>	
A.E. < 2.000	658
2.000 <= A.E. < 10.000	95
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1

Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.


Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.



*Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.*



*Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).*



*Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).*

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il 4% degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

DATI anno 2021*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.178.380
Abitanti serviti da depurazione	947.753
copertura del servizio %	80%

(\*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

**2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.**

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2022
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE

**2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).**

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con [d.p.c.m. 27 gennaio 1994](#) ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici") e con [d.p.c.m. 29 aprile 1999](#) ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato").

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la [deliberazione n. 655/2015](#), "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la [deliberazione n. 218/2016](#), "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la [deliberazione n. 917/2017](#), "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

### M1: perdite idriche

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2021)	TOT. ATO
volumi prelevati	197.257.943
volumi fatturati	110.861.886
Perdite mc	86.396.057
km condotte	12.928
M1a*	18,31
M1B**	43,8%

\* perdite lineari mc/Km/gg

\*\* perdite %

### M2: interruzioni del servizio

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("disponibilità risorse idriche"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2021)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	748.693
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	206.709

indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	170,8
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,71

### M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:

- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

INDICATORE M3 (2021)	TOT. ATO
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,18
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,09

### M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:


- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,411
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,9
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	174,74
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	7,87
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	25,77
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	208,38
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	36
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	17

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.




*Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).*


I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



*Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.*



*Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.*

### M5: smaltimento fanghi in discarica

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:


- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”;
- G5.2: “Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”;
- G5.3: “Impronta di carbonio del servizio di depurazione”, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.285
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	251
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.035
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.142
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	754
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.677
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	17,88
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	3,81
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	608.634
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 “Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”. Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.


# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

**M6: qualità acque depurate**

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: *“qualità acqua depurata- valore esteso”*, determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: *“Numerosità dei campionamenti eseguiti”*;
- G6.3: *“Tasso di parametri risultati oltre i limiti”*.

INDICATORE M6 (2021)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	1.339
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	18.712
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,98%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	7,06%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	11,16%

\*\*\*

### CAPITOLO 6.

#### LA GESTIONE DI CAFC S.P.A.

##### 6.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di CAFC.

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da CAFC ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinico, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravaschetto, Raveo, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di CAFC sono secondo il modello cd. *in house providing*.

In particolare, con deliberazione 7 ottobre 2015, n. 19 l'Assemblea della Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" affidò *in house* a CAFC il servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale ottimale, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2045.

La Consulta d'Ambito e CAFC stipularono la Convenzione di servizio con atto 22 dicembre 2016 (rep. n. 89677, racc. n. 39697, Notaio Bruno Panella di Udine).

Posta in liquidazione la Consulta d'Ambito e subentrata l'AUSIR nelle funzioni e nei rapporti della stessa Consulta secondo la legge regionale, l'AUSIR e CAFC stipularono la Modifica di tale Convenzione di servizio con atto 27 novembre 2020 (rep. n. 9739, racc. n. 6758, Notaio Margherita Gottardo di Udine), in cui ridefinirono l'esatto elenco dei Comuni interessati dalla gestione di CAFC.

I Comuni soci di CAFC hanno stipulato fra loro una Convenzione (*ex art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000,*

n. 267 e art. 21, l.r. 9 gennaio 2006, n. 1) per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società secondo il modello *in house providing* (Convenzione 7 aprile 2017; Atto aggiuntivo 23 settembre 2020).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito furono:

- le deliberazioni n. 19/2014 e n. 20/2014, con cui fu approvato il Piano d'Ambito (area gestionale CAFC S.p.A.);
- la deliberazione n. 23/2014, con cui fu approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del programma degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.;
- le deliberazioni n. 6/2015 e n. 19/2015, con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito con riferimento al Gestore CAFC S.p.A.;
- la deliberazione n. 28/2016, con cui fu approvato il programma quadriennale degli interventi 2016-2019 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Centrale" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 25 settembre 2018, n. 2, recante "*Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore CAFC S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR*";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 26 ottobre 2018, n. 35, recante "*Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 7 maggio 2019, n. 1, recante "*Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore CAFC S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 11 febbraio 2020, n. 1, recante "*Modifica della deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" n. 1/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore CAFC S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" 18 febbraio 2021, n. 3, recante "*Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore CAFC S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 23 marzo 2021, n. 10, recante

“Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore CAFC S.p.A.”;

- la deliberazione dell’Assemblea locale “Centrale” 26 ottobre 2022, n. 3, recante “*Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A.*”.

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 56 l’Assemblea regionale d’Ambito dell’AUSIR ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi di CAFC, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.

**6.2. Aspetti dimensionali di CAFC (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da CAFC, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l’acquedotto, la fognatura e la depurazione.**

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).


Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell’anno 2022.

### CAFC S.p.A.

Territorio servito Kmq:	4.641
N. comuni serviti:	121
Popolazione servita (fonte ISTAT 01.01.2022):	463.274
Scadenza concessione	31.12.2045
Valore della produzione (2016)	72.936.719
2017	78.970.984
2018	77.134.460
2019	80.788.265
2020	87.574.143
2021	82.770.191
2022	90.873.874

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



*Andamento valore della produzione (2016-2022) CAFC S.p.A.*

B) Nel 2022 CAFC:

- ha coperto il 55,1% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km<sup>2</sup> - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022); si tratta della maggior estensione nell'ATO per km<sup>2</sup> serviti;
- ha servito il 36,2% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha avuto il 24,7% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per CAFC sono:

(anno 2021 RQTD)	CA
volumi prelevati	71.918.481
volumi fatturati	39.582.774
perdite	32.335.707

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente del Gestore (dati 2022).

	CA
<b>POZZI</b>	
numero	72
volume prelevato	55.807.576
<b>CAPTAZIONI</b>	

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

numero	16
volume prelevato	390.892
<b>SORGENTI</b>	
numero	540
volume prelevato	15.319.533

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

	CA
<b>SOLLEVAMENTI</b>	
con telecontrollo	147
altro	213
<b>numero</b>	<b>360</b>
<b>SERBATOI</b>	
numero	708
volume complessivo	60.387 *
<b>POTABILIZZAZIONI</b>	
numero impianti	30
volume trattato	10.187.007
<b>RETI</b>	
sviluppo (con allacci)	6.383
n. contatori	189.069

\*(parziale)

D) Con riferimento al **segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di CAFC (dati 2022), che nell'ambito unico è il Gestore con la maggior estensione (in Km) di reti.

	CA
<b>SOLLEVAMENTI</b>	
con telecontrollo	165
con scarico emergenza	0
con gruppo elettrogeno	24
<b>numero tot.</b>	<b>367</b>
<b>SFIORATORI</b>	
con telecontrollo	12
con griglia fissa	714
con griglia automatica	0
<b>numero tot.</b>	<b>1.115</b>
<b>RETE FOGNARIA Km</b>	
rete nera	264
rete mista	3.500
<b>sviluppo tot.</b>	<b>3.764</b>

E) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori

per la gestione di CAFC, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

	CA
<b>PER TIPO (numero) n</b>	
vasche Imhoff	296
primario	9
secondario	157
terziario	54
TOT n	516
<b>PER TIPO (carico) AE</b>	
vasche Imhoff	68.076
primario	19.335
secondario	152.081
terziario	1.337.675
Altro AE (n)	2.300 (1)
<b>PER DIMENSIONE n</b>	
A.E. < 2.000	460
2.000 <= A.E. < 10.000	48
10.000 <= A.E. < 100.000	6
A.E. >= 100.000	2
A.E. >= 500.000	1

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da CAFC sono i seguenti:

DATI anno 2021*	CA
Abitanti serviti da acquedotto	417.182
Abitanti serviti da depurazione	363.655
copertura del servizio %	87%

(\*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

**6.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da CAFC. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).**

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M1 (2021)	CA
volumi prelevati	71.918.481
volumi fatturati	39.582.774

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Perdite mc	32.335.707
km condotte	5.468
M1a*	13,88
M1B**	45,0%

\* perdite lineari mc/Km/gg

\*\* perdite %

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M2 (2021)	CA
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	275.705
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	171.514
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	135,9
M2: Interruzioni del servizio - ore	2,2

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M3 (2021)	CA
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,03
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	3,58
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,33

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	E
CLASSE 2017	E
CLASSE 2018	E
CLASSE 2019	E
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M4 (2021)	CA
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	0,293
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	0,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	5,7
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	44,60
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	1,90
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	46,50
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	10
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	1

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M5 (2021)	CA
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	3.297
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	20
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	3.277
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	1.631
B2) di cui per produzione di compost - t SS	0
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	668
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	979

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	14,60
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	0,60%
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	237.454
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	86,13

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che CAFC S.p.A. ha migliorato la classe nel giro di un anno (da C ad A, anno 2020), per poi confermare la classe A nell'anno successivo.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

INDICATORE M6 (2021)	CA
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	305
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	2.894
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,52%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	1,64%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	4,59%

CLASSIFICAZIONE	CA
CLASSE 2016	B
CLASSE 2017	B
CLASSE 2018	B
CLASSE 2019	B
CLASSE 2020	B
CLASSE 2021	B

**6.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a CAFC al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).**

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per CAFC la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

CAFC S.p.A. dati al 31.12.2022		
Investimenti 2022	€	31.203.281
di cui contributi pubblici	€	5.340.727
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	150,26
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	124,54
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,93
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	0,77

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota CAFC Prot. AUSIR n. 3653/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da CAFC:

SPESE PER INVESTIMENTO 2022 - CAFC [€]	
Acquedotto	11.443.628,81
Depurazione	6.142.636,38
Fognatura	11.178.836,21
Altri/Generici	2.466.311,01
<b>Totale</b>	<b>31.231.412,41</b>

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a CAFC, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Commessa HC20075 - Lavori di ripristino della captazione alle sorgenti e sostituzione delle condotte danneggiate dal gelo in Comune di Paularo	701.523,14 €	CAFC S.p.A.	L. 388/2000, art. 144, co. 17; APQ dd 04.06.2003, art. 9
Lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 30/2007, art. 3, co. 25, 26 e 27
Intervento FGPS 10 - Realizzazione della rete fognaria per le acque nere nell'area sud del capoluogo del Comune di Rivignano Teor - 2° lotto	774.722,50 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014
Lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 30/2007, art. 3, co. 25, 26 e 27
Commessa F130054 - Intervento FGPS 01 - Realizzazione della rete fognaria separata nella zona centrale dell'agglomerato di Cervignano del Friuli	207.637,42 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014 (€ 39.848,92) L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7 (€ 167.788,50)
Commessa F130055 - Intervento FGPS 06 - Realizzazione della rete fognaria separata nell'agglomerato Borgo Stazione di Cervignano del Friuli	207.874,77 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014 (€ 48.016,72) L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7 (€ 159.858,05)
Intervento FGPS 09 - Realizzazione della rete fognaria per le acque nere nell'area sud del capoluogo del Comune di Rivignano Teor - 1° lotto	46.709,87 €	CAFC S.p.A.	L. 147/2013, art. 1, co. 112; APQ dd 31.10.2014
Commessa IA90333 - Sostituzione della rete di distribuzione idrica a Tolmezzo e frazioni - 1° lotto	50.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commessa JA30420 - Nuova adduzione da Rutte Inferiore a Tarvisio	490.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
ID JA90452 - Realizzazione dei lavori di installazione di modulo per il bioessiccamento presso l'impianto di depurazione di Tolmezzo	455.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 25/2016
ID IA90088 - Fornitura e posa in opera di n. 2 centrifughe per la disidratazione fanghi presso l'impianto di depurazione di Tolmezzo	162.411,10 €	CAFC S.p.A.	L.R. 17/2008, art. 5, co. 5, 6 e 7; L.R. 27/2014, art. 4, co. 59, 60 e 61

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	FONTI DI FINANZIAMENTO
Commissa HD40023 - Lavori di adeguamento della fognatura e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Forni di Sotto	95.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa A670143 - Costruzione della rete fognaria ed il potenziamento della rete idrica in via Prà D'Attimis e via San Bernardo nella frazione di Cavalicco ed in via Firenze nella frazione di Colugna, in Comune di Tavagnacco	120.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa H280427 - Potenziamento ed ammodernamento dell'impianto idrovoro di via Lovato in comune di Lignano Sabbiadoro	150.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
DGSTA_22_0274 - Costruzione del Collettore di avvicinamento Cervignano del Friuli - Terzo di Aquileia e realizzazione della fognatura separata zona nord di Terzo di Aquileia (UD)	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
Commissa JF40059 - Rifacimento infrastrutture S.II. in Zona Industriale in Comune di Villa Santina	118.941,45 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
ID J920006 - DGSTA_22_0313 - Realizzazione della fognatura separata nel capoluogo e nelle frazioni - I' Lotto - Terzo di Aquileia	100.000,00 €	CAFC S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
Commissa JF40059 - Rifacimento infrastrutture S.II. in Zona Industriale in Comune di Villa Santina	50.974,90 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa H720079 - Lavori di sostituzione e potenziamento rete in tre stralci a Zeglianutto - 3' Stralcio - Treppo Grande	30.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
Commissa JC60117 - Realizzazione rete fognaria zona est Comune di Gemona del Friuli (UD)	350.000,00 €	CAFC S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7

### **6.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da CAFC.**

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore CAFC, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

### **6.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di CAFC in capo al cd. ente affidante.**

A) Subentrata l'AUSIR alla Consulta d'ambito nella Convenzione di servizio per legge regionale, nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a CAFC contestazioni per inadempimenti rispetto a tale Convenzione,

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 6.1.), il servizio di CAFC non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «*gli oneri e i risultati*» dell'affidamento *in house* alla società CAFC (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società CAFC.

Peraltro, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di CAFC.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né CAFC, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di CAFC che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di CAFC, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., sia dalla tariffa approvata per CAFC (v. *infra*, § 6.7.).

**6.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di CAFC: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 56 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR. La tariffa di CAFC.**

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 56 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per CAFC (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con [deliberazione 14 febbraio 2023, n. 53/2023/R/IDR](#) l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «tenuto conto degli obiettivi specifici» per CAFC, ha anche deciso «di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  (...) per gli anni 2022 e 2023».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per CAFC (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 56 del 2022 quale Allegato E).

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

### PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			Del 639/2021/R/IDR
VRG <sup>2018</sup>	UdM	Del 580/2019/R/IDR	64.619.376
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti futuri	n. abitante		524.908
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO		SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO		SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}$	euro		92.996.326
RAB <sub>MTI-2</sub>	euro		114.667.285
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-2}} > \omega (NO)$	SI/NO		NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)			
$\psi$	(0,4-0,8)		0,70
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)		VI

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex <sup>a</sup>	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978
Capex <sup>a</sup>	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256
FoNP	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000
RC <sup>a</sup> <sub>TOT</sub>	euro	1.148.769	6.355.731	1.890.538	-269.885
ERC <sup>a</sup>	euro	14.862.821	12.944.435	12.267.413	13.058.199
<b>VRG<sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente</b>	<b>euro</b>	<b>64.463.916</b>	<b>65.520.046</b>	<b>65.231.017</b>	<b>69.674.548</b>

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG <sup>1</sup> predisposto dal soggetto competente	euro	64.463.916	65.520.046	65.231.017	69.674.548
R <sup>a</sup> <sub>B</sub>	euro	3.000.181	3.634.905	3.205.061	3.083.026
$\sum \text{tarif}^{019} \cdot \text{vscal}^{a2}$	euro	61.099.123	61.573.891	60.099.786	60.818.205
<b>g<sup>a</sup> predisposto dal soggetto competente</b>	<b>n. (3 cifre decimali)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,030</b>	<b>1,090</b>

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,084	1,117
<b>VRG<sup>a</sup> (coerente con g<sup>a</sup> applicabile)</b>	<b>euro</b>	<b>64.127.876</b>	<b>65.184.006</b>	<b>65.231.017</b>	<b>69.674.548</b>
<b>g<sup>a</sup> applicabile</b>	<b>n. (3 cifre decimali)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,030</b>	<b>1,090</b>

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex <sup>a</sup> <sub>ord</sub>	euro	13.734.789	15.925.953	15.923.243	16.223.464
Opex <sup>a</sup> <sub>af</sub>	euro	12.678.318	13.310.432	12.103.362	12.081.474
Op <sup>a</sup> <sub>new,a</sub>	euro	270.000	270.000	470.000	470.000
Opex <sup>a</sup> <sub>gl</sub>	euro	336.040	336.040	336.040	336.040
Opex <sup>a</sup> <sub>oc</sub>	euro	100.000	100.000	200.000	200.000
Op <sup>a</sup> <sub>social</sub>	euro	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>mis</sub>	euro	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>COVID</sub>	euro	0			
<b>Opex<sup>a</sup> (al netto degli ERC)</b>	<b>euro</b>	<b>27.119.147</b>	<b>29.942.425</b>	<b>29.032.645</b>	<b>29.310.978</b>
AMM <sup>a</sup>	euro	3.211.375	3.308.016	3.563.946	3.373.868
OF <sup>a</sup>	euro	2.485.511	2.465.133	2.383.913	2.339.768
OFisc <sup>a</sup>	euro	936.681	909.551	965.597	911.285
ΔCUIIT <sup>a</sup> <sub>Capex</sub>	euro	0	0	1.726.965	1.690.335
<b>Capex<sup>a</sup> (al netto degli ERC)</b>	<b>euro</b>	<b>6.633.567</b>	<b>6.682.700</b>	<b>8.640.421</b>	<b>8.315.256</b>
IP <sup>ex</sup> <sub>p</sub>	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
Capex <sup>a</sup>	euro	8.606.731	9.012.103	10.049.905	10.828.744
<b>FNI<sup>new,a</sup></b>	<b>euro</b>	<b>566.043</b>	<b>4.914.798</b>	<b>0</b>	<b>5.559.111</b>
ERC <sup>a</sup> <sub>Capex</sub>	euro	1.973.163	2.329.403	1.409.484	2.513.488
ERC <sup>a</sup> <sub>Opex</sub>	euro	12.889.658	10.615.032	10.857.929	10.544.711
<b>ERC<sup>a</sup></b>	<b>euro</b>	<b>14.862.821</b>	<b>12.944.435</b>	<b>12.267.413</b>	<b>13.058.199</b>
FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FNI <sup>new</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	566.043	4.914.798	0	5.559.111
AMM <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	3.926.260	4.113.126	4.210.113	6.401.375
ΔCUIIT <sup>a</sup> <sub>FoNI</sub>	euro	10.207.309	566.830	9.189.887	7.299.515
ΔT <sup>ATO</sup> <sub>G,Ind</sub>	euro	0	0	0	0
ΔT <sup>G,for</sup>	euro	0			
<b>FoNI<sup>a</sup></b>	<b>euro</b>	<b>14.699.612</b>	<b>9.594.755</b>	<b>13.400.000</b>	<b>19.260.000</b>
INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>Investimenti al lordo dei contributi</b>	<b>euro</b>	<b>18.161.075</b>	<b>25.434.772</b>	<b>26.112.450</b>	<b>26.822.375</b>
Contributi	euro	8.745.712	9.401.529	18.810.526	7.944.258
Investimenti al netto dei contributi	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117
CIN	euro	151.302.580	167.595.879	190.238.580	206.399.486
CIN <sub>0</sub>	euro	70.252.994	86.487.966	107.334.689	117.228.818
OF/CIN	%	1,64%	1,47%	1,50%	1,55%
Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>Strumento allocativo (€/mc)</b>	<b>€/mc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
$(1+\gamma^{OP}_{i,t}) \cdot \max(0; \Delta Opex)$	euro	75.918	75.918	75.918	75.918

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A.- Allegato E

<b>Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)</b>		
	<b>UdM</b>	<b>2020-2023</b>
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	4.953.718
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	-188.644
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	5.142.362
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

<b>VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE</b>		
	<b>UdM</b>	<b>Del 639/2021/R/IDR</b>
Ip <sub>c,t</sub>	euro	1.340.932.115
FA <sub>IP,c,t</sub>	euro	911.974.460
CFP <sub>c,t</sub>	euro	789.019.661
FA <sub>CFP,c,t</sub>	euro	490.679.639
LIC	euro	24.535.444
<b>VR a fine concessione</b>	<b>euro</b>	<b>155.153.077</b>

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A.- Allegato E

### CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	56.175.714	60.779.250	48.316.341	46.022.740
Contributi di allacciamento	euro	25.948	45.008	22.952	46.771
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	11.056.524	11.874.050
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>60.116.028</b>	<b>64.738.624</b>	<b>62.600.879</b>	<b>61.026.588</b>
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 25.858.974	- 26.424.769	- 28.009.994	- 28.013.948
Costo del personale	euro	- 13.053.403	- 13.053.403	- 13.080.533	- 13.080.533
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>- 38.912.377</b>	<b>- 39.478.172</b>	<b>- 41.090.527</b>	<b>- 41.094.481</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>21.203.651</b>	<b>25.260.452</b>	<b>21.510.352</b>	<b>19.932.106</b>
Ammortamenti	euro	- 16.242.341	- 15.543.510	- 17.301.521	- 17.498.059
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>4.961.310</b>	<b>9.716.942</b>	<b>4.208.831</b>	<b>2.434.047</b>
Interessi passivi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>4.542.337</b>	<b>9.352.128</b>	<b>4.035.940</b>	<b>2.294.749</b>
IRES	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
IRAP	euro				
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>- 1.267.312</b>	<b>- 2.609.244</b>	<b>- 1.126.027</b>	<b>- 640.235</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>3.275.025</b>	<b>6.742.884</b>	<b>2.909.913</b>	<b>1.654.514</b>

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

### RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	47.964.083	52.983.337	48.339.293	46.069.511
Contributi di allacciamento	euro	773.700	568.336	600.000	600.000
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	542.321	542.321
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>52.652.149</b>	<b>57.466.039</b>	<b>52.686.676</b>	<b>50.294.859</b>
Costi operativi	euro	- 38.670.691	- 39.236.486	- 41.072.178	- 41.076.133
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>- 38.670.691</b>	<b>- 39.236.486</b>	<b>- 41.072.178</b>	<b>- 41.076.133</b>
Imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>- 1.267.312</b>	<b>- 2.609.244</b>	<b>- 1.126.027</b>	<b>- 640.235</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>12.714.146</b>	<b>15.620.309</b>	<b>10.488.470</b>	<b>8.578.491</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-	16.522	- 21.529.866	- 1.140.224
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	8.603
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	- 114.022
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>12.714.146</b>	<b>15.636.831</b>	<b>- 11.041.396</b>	<b>7.332.847</b>
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 12.911.088	- 8.374.216	- 13.400.019	- 18.715.000
Altri investimenti	euro	- 5.249.987	- 17.060.556	- 12.712.430	- 8.107.375
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>- 5.446.929</b>	<b>- 9.797.941</b>	<b>- 37.153.845</b>	<b>- 19.489.528</b>
FoNI	euro	12.911.088	7.841.580	13.400.000	19.260.000
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	8.997.928	188.942
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.972.012	8.833.194	17.975.526	7.229.258
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>15.436.171</b>	<b>6.876.832</b>	<b>3.219.608</b>	<b>7.188.672</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 251.348	- 1.785.631	- 3.303.057	- 1.784.410
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>- 670.321</b>	<b>- 2.150.445</b>	<b>- 3.475.948</b>	<b>- 1.923.708</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>14.765.850</b>	<b>4.726.387</b>	<b>- 256.340</b>	<b>5.264.964</b>
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

### INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	n.d.
DSCR minimo	n.	n.d.
LLCR	n.	8,026

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A.- Allegato E

### STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>ATTIVO</b>	<b>217.795.815</b>	<b>232.396.942</b>	<b>251.362.171</b>	<b>267.091.676</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>146.847.404</b>	<b>157.648.368</b>	<b>177.973.734</b>	<b>188.414.204</b>
I - Immobilizzazioni immateriali	44.502.218	38.672.670	43.189.500	37.007.350
II - Immobilizzazioni materiali	100.796.793	117.427.305	132.842.587	149.465.207
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.548.393	1.548.393	1.941.647	1.941.647
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>69.299.609</b>	<b>73.099.773</b>	<b>71.785.798</b>	<b>77.074.832</b>
I - Rimanenze	1.005.342	1.005.342	1.111.089	1.111.089
II - Crediti	45.485.068	44.558.845	55.807.726	55.831.796
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	14.765.850	19.492.237	4.866.983	10.131.947
IV - Disponibilità liquide	8.043.349	8.043.349	10.000.000	10.000.000
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.648.801</b>	<b>1.648.801</b>	<b>1.602.640</b>	<b>1.602.640</b>

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFC S.p.A. - Allegato E

### STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>PASSIVO</b>	217.795.815	232.396.942	251.362.171	267.091.676
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>181.804.882</b>	<b>205.001.050</b>	<b>89.960.022</b>	<b>91.614.536</b>
I - Capitale	41.878.905	41.878.905	41.878.905	41.878.905
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	9.218.115	9.218.115	9.218.115	9.218.115
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
IV - Riserva legale	3.081.363	3.081.363	3.397.028	3.397.028
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	120.658.276	137.111.559	31.203.095	31.203.095
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	3.693.198	6.968.223	1.352.966	4.262.879
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.545.212</b>	<b>1.786.898</b>	<b>1.030.651</b>	<b>1.049.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.940.320</b>	<b>2.940.320</b>	<b>2.179.618</b>	<b>2.179.618</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>38.960.038</b>	<b>37.174.407</b>	<b>40.790.589</b>	<b>39.089.701</b>
1) obbligazioni	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	14.284.875	12.499.244	9.206.210	7.421.800
5) debiti verso altri finanziari	374.571	374.571	9.297	9.297
6) acconti	994	994	0	0
7) debiti verso fornitori	13.286.279	13.286.279	23.184.188	23.145.085
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	250.058	250.058	267.716	267.716
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	783.915	783.915	559.920	682.545
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	616.601	616.601	558.876	558.876
14) altri debiti	9.362.745	9.362.745	7.004.382	7.004.382
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>-7.454.638</b>	<b>-14.505.733</b>	<b>117.401.291</b>	<b>133.158.821</b>
<b>Dividend Payout Ratio</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### **6.8. Conclusioni.**

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

\*\*\*

# A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE A&T 2000 S.P.A.

**- PARTE PRIMA -**

**INTRODUZIONE GENERALE**

**CAPITOLO 1.**

**LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE**

**PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.**

## **1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.**

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)<sup>1</sup> è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

<sup>1</sup> Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».*

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it)).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento».*

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

### **1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.**

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

### **1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> ).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

### **1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.**

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «istituita a far data dal 1° gennaio 2017» ed è divenuta «operativa» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «ente pubblico economico» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente» (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi» ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che «svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani», nonché dai «sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto». Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale «è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

G) Il Consiglio di amministrazione è «composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale - nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica - svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «struttura tecnico operativa» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

\*\*\*

- PARTE SECONDA -

**SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

**CAPITOLO 1.**

**L'INQUADRAMENTO NORMATIVO**

**DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:**

**ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.**

**1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.**

A) Nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con l'art. 3 *bis*, [d.l. 13 agosto 2011, n. 138](#) si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

*economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente» (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).*

Tutte queste disposizioni e «*le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere «*riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani*», sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale ([l. 27 dicembre 2017, n. 205](#), art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il «*metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*» (cfr. lett. f);
- quella di «*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*» (cfr. lett. h);
- quella di «*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*» (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

### **1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.**

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

### **1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.**

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con [deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif](#), l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal gestore*» (cd. aggiornamento "infra-periodo");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai *«dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»*;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **L'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante «*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*» (co. 7.4), di assumere «*le pertinenti determinazioni*» e di «*trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025*» (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR - ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 - acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che «*le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore*» (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, [l. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che - secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «in luogo della TARI» ed è «applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimento di validazione del PEF 2022  
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
SNUA S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022
GEA S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022
NET S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022
MTF S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione ([deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.](#)).

**1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.**

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con [deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif](#) ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta

- domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);*
- *«in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);*
  - *«l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);*
  - *«la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF).*

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli *«minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere»*.

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016.

All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.


\*\*\*

### CAPITOLO 2.

#### L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

##### 2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



Al 31 dicembre 2022:


- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.


B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



COMUNE DI CODROIPO Prot. n. 0033873 del 27-11-2023 arrivo Fascicolo

**2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.**

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	230.144	78,5 (**)	2.931,64
AcegasApsAmga S.p.A.	199.015	1	85,10
Ambiente Servizi S.p.A.	172.404	23	809,36
GEA S.p.A.	92.171	6	253,01
Isontina Ambiente S.r.l.	149.108	28	564,72
MTF S.r.l.	6.833	1	15,71
NET S.p.A.	300.074	56,5 (**)	2.059,96
SNUA S.r.l.	44.898	21	1.212,99

(\*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.

(\*\*) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
<b>Ambito unico regionale</b>					
<b>TOTALE</b>	60.951	193.160	228.833	711.703	Popolazione servita
	58	44	6	107	Comuni serviti

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
<b>Ambito unico regionale</b>				
<b>TOTALE</b>	149.711.137,35	28.217.838,20	177.928.975,54	1.239.810 (*) (**)

(\*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(\*\*) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con [decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88](#) è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

	% RD 2018	% RD obiettivo per il primo triennio
<b>SUB-AMBITO</b>		
Assemblea Occidentale	83%	88%
Assemblea Centrale	70%	85%
Assemblea Orientale goriziana	68%	81%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	80%
Città di Trieste	41%	48% (*)

(\*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/>).

\*\*\*

## CAPITOLO 4.

## LA GESTIONE DI A&amp;T 2000 S.P.A.

**4.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di A&T 2000.**

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da A&T 2000 ha interessato i territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta terme, Artegna, Basiliano, Bertiole, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cavazzo Carnico, Cercivento, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor (per la sola parte dell'ex Comune di Rivignano), San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. La Società gestisce inoltre servizi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di A&T 2000 sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Quanto al solo Comune di San Dorligo della Valle (TS), con deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR accertò che A&T 2000 possedeva «*i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016*» e dunque stabilì che tale Società potesse «*proseguire nelle gestioni ad essa affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1*», fra cui anche San Dorligo della Valle, «*fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti*», indicati in tale Allegato: per San Dorligo della Valle tale scadenza naturale è il 31 dicembre 2030, mentre vale il Contratto di servizio 22 giugno 2018, reg. 1180/18.

Per tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «*1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»; «*2) di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.*»; «*3) di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società*», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «*la*

*durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035». L'Assemblea precisò anche che tale l'affidamento «nei territori dei Comuni i quali (all'epoca avevano) in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, (avrebbe avuto) effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni (fossero) soci di una di tali società e (fossero) rispettati tutti i vincoli per l'in house providing».*

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 15 maggio 2020 fra l'AUSIR e A&T 2000, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1). È stato poi stipulato fra le parti l'*addendum* contrattuale 7 giugno 2021, avente ad oggetto l'estensione dell'affidamento ad A&T 2000 S.p.A. del servizio anche per il territorio dei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, nel frattempo divenuti soci e a seguito della scadenza della gestione di tale U.T.I., secondo la deliberazione AUSIR n. 37 del 2019, come verificato anche dall'Assemblea regionale d'Ambito con deliberazione 27 maggio 2021, n. 24.

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di A&T 2000, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore A&T 2000 si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante *“Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante *“Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante *“Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 giugno 2021, n. 28, recante *“Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF - Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A.”*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 33, recante *“Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. - Bacino di gestione A&T 2000*

S.p.A.”.

**4.2. I principali dati di A&T 2000 e della relativa gestione.**

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di A&T 2000 gli abitanti residenti sono stati n. 230.144 (19,26%), l'estensione del territorio servito kmq 2.931,64 (36,96%), i Comuni serviti n. 79 (con la precisazione che di essi l'oggi unitario Comune di Rivignano Teor è gestito da A&T 2000 per la parte dell'ex Comune di Rivignano, mentre da NET S.p.A. per la parte dell'ex Comune di Teor).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	45.896	61.067	5.693	117.488	Popolazione servita
	37	16	1	24,5 (*)	Comuni serviti

(\*) Incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

	Quota Gestore 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab.
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	23.537.832,05	( <sup>1</sup> ) 3.779.782,42	( <sup>1</sup> ) 27.317.614,47	230.144 ( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di A&T 2000 per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro-capite medio 2022 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG ( <sup>1</sup> ) - %	Popolazione servita - Ab.
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	118,70 (*)	102,27 (*)	79,64%	230.144 (*)

(<sup>1</sup>) Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

	Quota A&T 2000 (netto IVA)			Costo SRU		
	2021	2022	Variazione	2021	2022	Variazione
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	22.445.615,43	23.537.832,05	4,87%	26.403.164,63	27.317.614,47	3,46%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore A&T 2000 medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/ Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	93,36 (*)	97,01	102,27	103,80	105,28	106,67

(\*) L'importo è stato determinato sommando al corrispettivo 2020 del Gestore A&T 2000 S.p.A. il corrispettivo riconosciuto nel medesimo anno al Gestore principale operante sui 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore "principale" di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/Ab 2021	Media ponderata €tot/Ab 2022	Media ponderata €tot/Ab 2023	Media ponderata €tot/Ab 2024	Media ponderata €tot/Ab 2025
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	109,97 (*)	114,11	118,70	120,63	122,35	123,98

(\*) L'importo è stato determinato sommando al totale 2020 del bacino di A&T 2000 S.p.A. il totale dei PEF 2020 dei 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

E) L'analisi sotto riportata illustra il "peso" del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

# A U S I R



## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	4,83%	95,17%

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di A&T 2000 nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
<b>Bacino di gestione A&amp;T 2000</b>	14.934	94.597	94.192	26.421	-	Popolazione servita nel cluster
	109,76 €	99,45 €	100,18 €	119,57 €	-	Costo GESTORE medio pro-capite
	6,5%	41,1%	40,9%	11,5%	-	% Popolazione/Popolazione servita

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di A&T 2000.



Merita segnalare che il bacino di gestione di A&T 2000 è l'unico, nel 2022, con Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013.

Si tratta - per l'anno 2022 - di 17 Comuni:

- 16 già in regime tariffario nell'anno precedente (Basiliano, Buttrio, Campofornido, Corno di Rosazzo, Gemona del Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San Vito di Fagagna, Varmo, Venzone, Sedegliano);
- 1 (San Giovanni al Natisone) aggiuntosi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In tali Comuni gli utenti finali ricevono la bollettazione direttamente dal Gestore (in analogia a quanto accade nel SII), il cui ammontare imponibile corrisponde al PEF validato dall'AUSIR e a margine della quale l'utenza versa un'ulteriore 10% di IVA.

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Amaro	A&T 2000 S.p.A.	77,41%	79,58%
Ampezzo	A&T 2000 S.p.A.	63,95%	60,96%
Arta Terme	A&T 2000 S.p.A.	78,28%	75,00%
Artegna	A&T 2000 S.p.A.	77,98%	77,10%
Basiliano	A&T 2000 S.p.A.	85,51%	86,39%
Bertiolo	A&T 2000 S.p.A.	75,61%	77,42%
Bordano	A&T 2000 S.p.A.	73,10%	76,88%
Buttrio	A&T 2000 S.p.A.	85,67%	86,68%
Camino al Tagliamento	A&T 2000 S.p.A.	75,76%	73,88%
Campoformido	A&T 2000 S.p.A.	83,61%	84,43%
Cavazzo Carnico	A&T 2000 S.p.A.	74,02%	76,24%
Cercivento	A&T 2000 S.p.A.	79,34%	75,08%
Codroipo	A&T 2000 S.p.A.	78,12%	79,61%
Colloredo di Monte Albano	A&T 2000 S.p.A.	80,49%	78,45%
Comeglians	A&T 2000 S.p.A.	74,27%	73,41%
Corno di Rosazzo	A&T 2000 S.p.A.	80,59%	84,31%
Coseano	A&T 2000 S.p.A.	80,16%	80,87%
Dignano	A&T 2000 S.p.A.	81,09%	81,57%
Dogna	A&T 2000 S.p.A.	59,55%	55,13%
Enemonzo	A&T 2000 S.p.A.	77,34%	77,80%
Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	77,15%	78,95%
Flaibano	A&T 2000 S.p.A.	74,41%	72,69%
Forgaria nel Friuli	A&T 2000 S.p.A.	80,15%	80,34%
Forni Avoltri	A&T 2000 S.p.A.	68,12%	66,80%
Forni di Sopra	A&T 2000 S.p.A.	76,42%	75,41%
Forni di Sotto	A&T 2000 S.p.A.	69,87%	75,21%
Gemona del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	80,52%	82,25%
Lauco	A&T 2000 S.p.A.	70,59%	69,12%
Lestizza	A&T 2000 S.p.A.	85,05%	86,09%
Lusevera	A&T 2000 S.p.A.	72,02%	75,56%
Magnano in Riviera	A&T 2000 S.p.A.	63,35%	62,30%
Majano	A&T 2000 S.p.A.	80,06%	81,11%
Martignacco	A&T 2000 S.p.A.	81,94%	83,26%
Moggio Udinese	A&T 2000 S.p.A.	63,93%	63,25%
Moimacco	A&T 2000 S.p.A.	88,56%	88,02%
Montenars	A&T 2000 S.p.A.	68,09%	66,93%
Mortegliano	A&T 2000 S.p.A.	78,43%	78,16%
Moruzzo	A&T 2000 S.p.A.	79,61%	79,61%
Nimis	A&T 2000 S.p.A.	71,83%	73,67%

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Osoppo	A&T 2000 S.p.A.	75,29%	74,61%
Ovaro	A&T 2000 S.p.A.	79,03%	78,39%
Pagnacco	A&T 2000 S.p.A.	85,16%	86,43%
Paluzza	A&T 2000 S.p.A.	68,47%	68,55%
Pasiani di Prato	A&T 2000 S.p.A.	83,52%	83,77%
Paularo	A&T 2000 S.p.A.	71,78%	69,73%
Pavia di Udine	A&T 2000 S.p.A.	79,55%	80,04%
Pozzuolo del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	82,64%	84,21%
Pradamano	A&T 2000 S.p.A.	79,87%	84,99%
Prato Carnico	A&T 2000 S.p.A.	74,63%	72,81%
Premariacco	A&T 2000 S.p.A.	80,70%	83,35%
Preone	A&T 2000 S.p.A.	72,75%	70,60%
Ragogna	A&T 2000 S.p.A.	78,39%	79,69%
Ravaschetto	A&T 2000 S.p.A.	71,37%	67,48%
Raveo	A&T 2000 S.p.A.	79,13%	81,39%
Reana del Rojale	A&T 2000 S.p.A.	77,49%	79,29%
Remanzacco	A&T 2000 S.p.A.	77,67%	78,10%
Resiutta	A&T 2000 S.p.A.	71,72%	74,06%
Rigolato	A&T 2000 S.p.A.	73,39%	71,01%
Rive d'Arcano	A&T 2000 S.p.A.	79,13%	80,24%
Rivignano Teor (Rivignano)	A&T 2000 S.p.A.	77,27%	82,20%
San Daniele del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	76,27%	76,84%
San Dorligo della Valle-Dolina	A&T 2000 S.p.A.	72,95%	71,47%
San Giovanni al Natisone	A&T 2000 S.p.A.	80,89%	84,33%
San Vito di Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	85,17%	84,46%
Sappada	A&T 2000 S.p.A.	69,30%	67,57%
Sauris	A&T 2000 S.p.A.	72,50%	74,40%
Sedegliano	A&T 2000 S.p.A.	78,99%	84,83%
Socchieve	A&T 2000 S.p.A.	71,09%	70,81%
Sutrio	A&T 2000 S.p.A.	82,33%	78,07%
Taipana	A&T 2000 S.p.A.	67,00%	65,22%
Tolmezzo	A&T 2000 S.p.A.	75,11%	77,76%
Trasaghis	A&T 2000 S.p.A.	72,26%	70,55%
Treppo Grande	A&T 2000 S.p.A.	77,16%	78,99%
Treppo Ligosullo	A&T 2000 S.p.A.	76,68%	76,57%
Varmo	A&T 2000 S.p.A.	83,57%	82,84%
Venzone	A&T 2000 S.p.A.	80,16%	81,49%
Verzegnis	A&T 2000 S.p.A.	73,14%	74,26%
Villa Santina	A&T 2000 S.p.A.	75,42%	78,55%
Zuglio	A&T 2000 S.p.A.	74,43%	75,56%

COMUNE DI CODROIPO Prot. n. 0033873 del 27-11-2023 arrivo Fascicolo

**4.3. Gli investimenti operati da A&T 2000 nel corso del 2022.**

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto a A&T 2000 di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€]	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€]	Investimento 2022 pro-capite [€/Ab]
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>	4.175.947,22 €	2.538.537,86 €	870.930,33 €	766.479,03 €	3,78

B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento la situazione per A&T 2000 è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>	4.175.947,22 €	1.108.200,00 €	27%	Regionale; Comunitario



C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da A&T 2000 nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
<b>A&amp;T 2000 S.p.A.</b>								
Sistemi informativi	D	21.700,00 €	- €		- €	10.850,00 €	10.850,00 €	31/12/2023
Acquisto fabbricato direzionale e lavori di adeguamento I° lotto	A	2.352.071,88 €	900.000,00 €	Regionale	2.131.744,76 €	220.327,12 €	- €	
Fabbricato direzionale (progettazione ed esecuzione lavori II° lotto)	A	694.325,00 €	- €		14.300,00 €	25.025,00 €	655.000,00 €	31/12/2024
Impianto sperimentale valorizzazione matrice organica (rifiuti e biomasse)	E	418.055,03 €	208.200,00 €	Comunitario	343.768,68 €	20.286,35 €	54.000,00 €	31/12/2023
Impianto di pesatura	E	29.700,00 €	- €		- €	29.700,00 €	- €	

# A U S I R

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI


Fabbricato industriale (costruzione leggera per stoccaggio rifiuti)	A	231.189,72 €	- €	48.724,42 €	135.836,27 €	46.629,03 €	16/03/2023
Contenitori monoutenza per raccolte porta a porta	A	73.686,22 €	- €	- €	73.686,22 €	- €	
Contenitori diversi	A	86.890,14 €	- €	- €	86.890,14 €	- €	
Autocarri	A	21.649,04 €	- €	- €	21.649,04 €	- €	
Arredi sede direzionale	A	105.582,19 €	- €	- €	105.582,19 €	- €	
Hardware sede direzionale	D	45.098,00 €	- €	- €	45.098,00 €	- €	
Autovetture	A	96.000,00 €	- €	- €	96.000,00 €	- €	2022/2023



Per quanto riguarda i due progetti ammessi a finanziamento, l'ammontare delle quote finanziate

corrisponde a € 1.108.200,00, ovvero il 40% della somma del valore complessivo dei due interventi, pari a € 2.770.126,91.

Come si può vedere dal grafico sottostante, inoltre, per la tipologia di investimento A - *Acquisto/rinnovo automezzi ed attrezzature* è previsto un costo complessivo pari a € 3.661.394,19, di cui il 25% è coperto da contributo regionale (ovvero, € 900.000,00). Per la tipologia E - *Impianti e sedi* il totale dell'investimento ammonta a € 447.755,03, di cui il 46% finanziato con risorse comunitarie (pari a € 208.200,00).



#### 4.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di A&T 2000 in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a A&T 2000 contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 4.1.), il servizio di A&T 2000 fu affidato dall'AUSIR, mentre per il solo Comune di San Dorligo della Valle vale il pregresso affidamento, deciso dal Comune stesso e riconosciuto dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società A&T 2000 (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società A&T

2000.

Peraltro, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di A&T 2000.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né A&T 2000, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di A&T 2000 che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto confermato di recente da A&T 2000 all'AUSIR (con nota di prot. interno n. 3732/2023).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di A&T 2000, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 6.2. e 6.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 4.5.).

#### **4.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di A&T 2000.**

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 33 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato «*i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da A&T 2000) per il quadriennio 2022-2025*», precisando «*che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA*», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Amaro	TARI	104.548	85.832	18.716	NO	0,59%
Ampezzo	TARI	123.549	98.774	24.775	NO	5,87%
Arta Terme	TARI	280.898	217.831	63.066	NO	2,80%
Artegna	TARI	329.284	270.275	59.009	NO	3,04%
Basiliano	tariffa corrispettiva	648.812	589.829	-	NO	3,20%
Bertiolo	TARI	285.903	231.646	54.257	NO	6,83%
Bordano	TARI	82.725	62.439	20.286	NO	6,17%
Buttrio	tariffa corrispettiva	420.783	382.530	-	NO	3,87%
Camino al Tagliamento	TARI	173.178	152.626	20.552	NO	3,37%
Campoformido	tariffa corrispettiva	862.192	783.811	-	NO	3,47%
Cavazzo Carnico	TARI	108.687	92.184	16.503	NO	4,15%
Cercivento	TARI	70.447	60.280	10.167	NO	6,51%
Codroipo	TARI	2.165.717	1.788.035	377.682	SI	7,25%
Colloredo di Monte Albano	TARI	213.825	176.566	37.259	NO	3,39%
Comeglians	TARI	68.598	53.850	14.748	NO	5,93%
Corno di Rosazzo	tariffa corrispettiva	325.193	295.630	-	NO	3,77%
Coseano	TARI	221.778	195.029	26.748	NO	3,28%
Dignano	TARI	240.705	200.661	40.044	NO	3,56%
Dogna	TARI	19.714	17.814	1.900	NO	3,76%
Enemonzo	TARI	141.973	122.158	19.815	NO	5,48%
Fagagna	TARI	685.723	590.193	95.530	NO	5,08%
Flaibano	TARI	127.803	91.442	36.361	NO	2,90%
Forgaria nel Friuli	TARI	222.816	149.452	73.363	NO	3,78%
Forni Avoltri	TARI	76.233	63.422	12.810	NO	6,03%
Forni Di Sopra	TARI	152.406	119.434	32.972	NO	5,78%
Forni Di Sotto	TARI	76.660	64.077	12.583	NO	6,07%
Gemona del Friuli	tariffa corrispettiva	1.467.518	1.334.107	-	NO	4,55%
Lauco	TARI	96.524	73.541	22.983	NO	6,38%
Lestizza	tariffa corrispettiva	406.063	369.148	-	NO	3,16%
Lusevera	TARI	60.412	58.594	1.817	NO	3,05%
Magnano in Riviera	TARI	237.241	315.844	- 78.602	NO	5,30%
Majano	TARI	607.179	515.272	91.906	NO	6,32%
Martignacco	tariffa corrispettiva	736.577	669.616	-	NO	3,39%
Moggio Udinese	TARI	248.127	190.633	57.494	SI	6,04%
Moimacco	tariffa corrispettiva	168.495	153.177	-	NO	3,98%
Montenars	TARI	50.181	37.782	12.398	NO	2,95%
Mortegliano	TARI	663.516	543.322	120.194	NO	3,03%

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Moruzzo	TARI	234.838	202.571	32.267	NO	3,19%
Nimis	TARI	292.401	265.819	26.582	NO	6,22%
Osoppo	TARI	287.252	248.537	38.714	NO	3,42%
Ovaro	TARI	207.273	174.955	32.318	NO	6,37%
Pagnacco	TARI	518.344	448.930	69.414	NO	3,18%
Paluzza	TARI	272.859	227.594	45.265	NO	5,93%
Pasian di Prato	tariffa corrispettiva	1.027.838	934.398	-	NO	3,46%
Paularo	TARI	311.393	228.799	82.594	NO	3,09%
Pavia di Udine	TARI	661.930	548.369	113.561	NO	3,70%
Pozzuolo del Friuli	tariffa corrispettiva	730.214	663.831	-	NO	3,28%
Pradamano	tariffa corrispettiva	425.676	386.978	-	NO	3,75%
Prato Carnico	TARI	104.586	88.304	16.282	NO	6,27%
Premariacco	tariffa corrispettiva	391.483	355.894	-	NO	4,69%
Preone	TARI	33.160	26.167	6.992	NO	6,10%
Ragogna	TARI	283.895	233.195	50.699	NO	3,20%
Ravascletto	TARI	86.712	72.071	14.641	NO	6,35%
Raveo	TARI	60.969	43.564	17.404	NO	5,38%
Reana del Rojale	TARI	525.027	442.158	82.870	SI	3,76%
Remanzacco	TARI	644.544	558.078	86.466	NO	3,33%
Resiutta	TARI	37.149	33.681	3.468	NO	3,72%
Rigolato	TARI	70.359	55.424	14.935	NO	6,31%
Rive d'Arcano	TARI	203.895	177.950	25.945	NO	4,27%
Rivignano Teor (Rivignano)	TARI	569.779	466.018	103.760	SI (AeT)	11,58%
San Daniele del Friuli	TARI	978.834	778.692	200.142	NO	3,84%
San Dorligo della Valle-Dolina	TARI	665.171	609.299	55.872	NO	-13,93%
San Giovanni al Natisone	tariffa corrispettiva	789.756	717.960	-	NO	-6,61%
San Vito di Fagagna	tariffa corrispettiva	173.743	157.948	-	NO	3,39%
Sappada	TARI	307.499	222.842	84.657	NO	-16,97%
Sauris	TARI	69.797	55.421	14.376	NO	2,69%
Sedegliano	tariffa corrispettiva	377.420	343.109	-	NO	-0,45%
Socchieve	TARI	105.593	90.123	15.470	NO	6,25%
Sutrio	TARI	147.815	131.004	16.811	NO	5,69%
Taipana	TARI	64.374	53.744	10.630	NO	-9,76%
Tolmezzo	TARI	1.243.868	1.041.810	202.058	NO	4,80%
Trasaghis	TARI	207.586	188.714	18.871	NO	4,80%
Treppo Grande	TARI	179.064	130.506	48.558	SI	4,14%
Treppo Ligosullo	TARI	75.363	65.375	9.988	NO	3,44%

# AUSIR

## AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Varmo	tariffa corrispettiva	303.056	275.505	-	NO	3,35%
Venezzone	tariffa corrispettiva	249.047	226.406	-	NO	6,38%
Verzegnis	TARI	92.899	76.975	15.924	NO	2,23%
Villa Santina	TARI	269.759	217.836	51.923	NO	3,69%
Zuglio	TARI	63.414	54.419	8.995	NO	6,38%

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di A&T 2000 è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 33 del 2022.

Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor che, come detto, nel 2022 è stato gestito da A&T 2000 (per la parte dell'ex Comune di Rivignano) e da NET (per la parte dell'ex Comune di Teor) e che ancora oggi non ha scelto quale delle due Società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato G alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 37 (riguardante il bacino di gestione di NET).

#### 4.6. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

\*\*\*

**COMUNE DI CODROIPO**  
**Verbale n.46 del 05.12.2023**  
**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

*VISTI*

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 T. U.E.L. sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2023 avente ad oggetto "revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)", ricevuta per posta elettronica in data 04 dicembre 2023;
- l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016;
- l'art. 20 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'art.30 del D.lgs. n.201 del 23/12/2022 che prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in sede di prima applicazione entro 12 mesi dalla data in vigore del citato decreto ovvero entro il 31/12/2023;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

ESAMINATA

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale con l'allegata relazione illustrativa sulla revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Codroipo al 31.12.2022;

VISTE

- le relazioni ex art. 30 del D.lgs 201/2022 pervenute dall'AUSIR e protocollate ai numeri 33873 e 33915 del 27/11/2023 rispettivamente per i bacini di servizio e dei rifiuti e del servizio idrico integrato allegate quale appendice alla relazione ex art. 20 del D.lgs. n.175/2016 contenuta nella proposta di delibera in oggetto;

## RILEVATO

- che dall'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche è stato accertato il sussistere di tutte le condizioni previste dalla normativa di legge per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Codroipo in CAFC spa e A & T 2000 spa (partecipazioni dirette) e in Friulab srl (partecipazione indiretta per il tramite di Cafc spa), senza la necessità di adozione di specifiche misure per la loro razionalizzazione;

## PRESO ATTO CHE

- l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, ha adottato con delibera Consiliare atti propedeutici all'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella GSM SPA: gestione servizi per la mobilità, perfezionata nel 2023, tenendo conto della procedura del novellato art.5 del TUSP, acquisizione di partecipazione societaria finalizzata all'affidamento in house providing del relativo servizio;

## VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune in data 04.12.2023;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario comunale in data 05.12.2023;

## ESPRIME

parere favorevole alla ricognizione ordinaria partecipate al 31.12.2022, di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.75 avente ad oggetto "revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)";

Invita altresì l'Ente a:

- monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- inviare il provvedimento di ricognizione alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi

- e di trasmetterlo alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro;
- trasmettere la delibera in oggetto a tutte le società partecipate dal Comune di Codroipo.

Udine, 05 dicembre 2023

Il Collegio dei Revisori

Dott. ssa Francesca Mingotti

Rag. Flavio Diolosa'

Rag. Lorenzo Ettore Magagnotti

(documento firmato digitalmente)